

## **DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE SUL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DELLE AUTORITÀ GARANTI DELLA CONCORRENZA**

1. Il regolamento concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, adottato in data odierna, stabilisce un sistema di eccezione direttamente applicabile in base al quale le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri, insieme alla Commissione, sono competenti ad applicare non solo gli articoli 81, paragrafo 1 e 82 del trattato, direttamente applicabili in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ma anche l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato.
2. Per garantire che le regole comunitarie in materia di concorrenza siano efficacemente e coerentemente applicate, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza designate dagli Stati membri formano insieme una rete di autorità garanti della concorrenza (in appresso la rete) per applicare in stretta collaborazione gli articoli 81 e 82 del trattato.
3. La presente dichiarazione comune ha carattere politico e pertanto non crea alcun diritto o obbligo giuridico. Essa si limita a stabilire il significato politico comune, condiviso da tutti gli Stati membri e dalla Commissione, attribuito ai principi del funzionamento della rete.
4. Le modalità specifiche saranno fissate in una comunicazione della Commissione, che sarà redatta e aggiornata secondo le necessità in stretta cooperazione con gli Stati membri.

### **Principi generali**

5. La cooperazione nell'ambito della rete è volta all'applicazione efficace nell'intera Comunità delle regole CE in materia di concorrenza.
6. Il decentramento dell'applicazione delle regole comunitarie sulla concorrenza rafforza la posizione delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Queste saranno pienamente competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato, contribuendo attivamente allo sviluppo della politica, della legislazione e della pratica in materia di concorrenza.
7. Tutte le autorità garanti della concorrenza nell'ambito della rete sono indipendenti l'una dall'altra. La cooperazione tra dette autorità e con la Commissione è improntata alla parità, al rispetto e alla solidarietà.

8. Gli Stati membri accettano la diversità dei loro sistemi di applicazione, ma riconoscono reciprocamente gli standard dei rispettivi sistemi quale base di cooperazione.
9. La Commissione, nella sua qualità di custode del trattato, ha la responsabilità ultima ma non esclusiva di sviluppare la politica e salvaguardare l'efficacia e la coerenza. Pertanto, gli strumenti della Commissione e quelli delle autorità nazionali garanti della concorrenza sono diversi. Rispettando al massimo il carattere di cooperazione della rete, la Commissione eserciterà le competenze addizionali conferitele per espletare i suoi compiti.
10. La cooperazione nell'ambito della rete e la gestione delle informazioni saranno quanto più possibile efficaci. Tutti i membri della rete ridurranno al minimo l'onere amministrativo della partecipazione alla rete nell'intento di rendere disponibili e facilmente accessibili a tutti i membri della rete le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 11 del regolamento.

#### **Divisione del lavoro**

11. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento, tutti i membri della rete hanno piena competenza contestuale per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato.
12. L'attribuzione dei casi sarà completata il più rapidamente possibile. Nell'ambito della rete sarà fissata una scadenza indicativa (fino a 3 mesi). Di norma, questa attribuzione sarà definitiva fino alla fine del procedimento purché i fatti conosciuti in merito alla pratica restino sostanzialmente gli stessi. In tal caso, l'autorità garante della concorrenza che ha notificato il caso alla rete continuerà, di norma, ad essere l'autorità responsabile, se è in grado di trattare adeguatamente il caso e nessun'altra autorità garante della concorrenza solleva obiezioni durante il periodo indicativo.
13. Tutti i membri della rete si adopereranno per rendere l'attribuzione un processo prevedibile, orientando le imprese e le altre parti interessate circa la sede cui inoltrare i ricorsi.
14. I membri della rete faranno in modo che i casi che meritano un'indagine dettagliata da parte di un'autorità garante della concorrenza siano adeguatamente attribuiti e valutati. Questo principio non pregiudica la possibilità per tutti i membri della rete di decidere se indagare o meno su un caso.

## **Autorità in grado di agire**

15. I membri della rete garantiranno l'effettiva applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. I casi saranno trattati da un'autorità, o da più autorità, in grado di ripristinare o di mantenere la concorrenza sul mercato. A tal fine, i membri della rete prenderanno in considerazione tutti i fattori importanti, in particolare su quali mercati si verificano i principali effetti negativi per la concorrenza e quale autorità sia meglio in grado di trattare con successo un caso, a seconda della capacità di tale autorità di raccogliere le prove, di far cessare l'infrazione e di applicare efficacemente le sanzioni.
16. I casi saranno trattati quanto più spesso possibile da un'unica autorità garante della concorrenza, che è di solito meglio in grado di agire se solo uno Stato membro è colpito in modo sostanziale da un accordo o da una pratica, in particolare quando gli effetti negativi per la concorrenza si manifestano nello stesso Stato membro e tutte le imprese che partecipano ad un accordo o ad un comportamento abusivo hanno la loro sede in tale Stato membro.
17. Se un accordo o una pratica colpisce in modo sostanziale la concorrenza in più di uno Stato membro, i membri della rete cercheranno di concordare tra loro quale autorità sia meglio in grado di trattare con successo il caso.
18. Nei casi in cui non è possibile un'unica azione (quando è compromessa la concorrenza in vari Stati membri e nessuna autorità nazionale garante della concorrenza può trattare da sola il caso con successo), i membri della rete dovrebbero coordinare la loro azione e cercare di designare un'autorità garante della concorrenza con funzione di guida.
19. La Commissione sarà in posizione ottimale per trattare un caso se più di tre Stati membri sono colpiti in modo sostanziale da un accordo o da una pratica, se il caso è strettamente collegato ad altre disposizioni comunitarie che possono essere esclusivamente o più efficacemente applicate dalla Commissione, se l'interesse della Comunità richiede l'adozione di una decisione della Commissione per sviluppare la politica comunitaria in materia di concorrenza, in particolare quando insorge un nuovo problema in questo settore, o per assicurare un'applicazione efficace.

## **Applicazione coerente delle regole comunitarie in materia di concorrenza**

20. Dopo il periodo iniziale di attribuzione, quando lo stesso caso (stesso mercato, stesse parti, stesso comportamento/accordo) è trattato da più di una autorità nazionale garante della concorrenza in grado di farlo adeguatamente, una sola di tali autorità prenderà una decisione formale, mentre le altre sospenderanno il loro procedimento oppure, se ciò non è possibile, dette autorità tratteranno il caso in stretta cooperazione.
21. Dopo il periodo iniziale di attribuzione, quando un procedimento è trattato da una o più autorità garanti della concorrenza in grado di farlo adeguatamente, la Commissione di norma non avvierà procedimenti che abbiano l'effetto di privare tali autorità della loro competenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento, a meno che non si presenti una delle seguenti situazioni:
- a) i membri della rete prevedono decisioni contrastanti in merito allo stesso caso;
  - b) i membri della rete prevedono una decisione che è chiaramente in conflitto con la giurisprudenza consolidata; gli standard definiti nelle sentenze delle giurisdizioni comunitarie e in precedenti decisioni e regolamenti della Commissione dovrebbero servire da criterio; per quanto riguarda i fatti solo una divergenza significativa comporterà l'intervento della Commissione;
  - c) il membro o i membri della rete protrae/protraggono indebitamente i procedimenti;
  - d) occorre adottare una decisione della Commissione per sviluppare la politica comunitaria in materia di concorrenza, in particolare quando un problema analogo riguardo alla concorrenza si presenta in vari Stati membri;
  - e) l'autorità nazionale garante della concorrenza non fa obiezioni.

Se la Commissione decide di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento, agisce tempestivamente in tal senso.

22. Se un'autorità nazionale garante della concorrenza sta già trattando un caso, la Commissione spiegherà per iscritto i motivi dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento,

all'autorità in questione e agli altri membri della rete.

23. Di norma la Commissione - nella misura in cui gli interessi della Comunità non siano in gioco - non adotterà una decisione che sia in conflitto con la decisione di una un'autorità nazionale garante della concorrenza dopo che siano state date le opportune informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4 del regolamento e che la Commissione non si sia avvalsa dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento.
  24. I membri della rete informano gli altri membri della rete circa il rigetto di ricorsi e la conclusione delle indagini su tutti i casi che sono stati notificati nell'ambito della rete ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 e 11, paragrafo 3 del regolamento.
-